



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Città metropolitana di Catania

Decreto Sindacale n. 44 del 10/05/2019

Oggetto: Rilascio autorizzazioni stagionali ai sensi del c. 4 art. 4, L.R. 18 del 1995 e di autorizzazioni temporanee ai sensi del c. 5 art. 4, L. R. 18 del 1995 come modificato dall'art. 2 della L.r. 2/96 per il commercio su aree pubbliche. Vendita di alimenti e bevande. Determinazione criteri ed individuazione delle aree.

IL SINDACO

Richiamate le precedenti determinazioni sindacali:

- n. 80 del 20.11.2012 con la quale sono stati stabiliti i criteri ed, in via del tutto provvisoria, sono individuate n. 2 aree pubbliche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ex art. 4, c. 4 L.R. 18 del 1995, come modificato dall'art. 2 della L.r. 2/96, per la vendita di alimenti e bevande di cui una ubicata in via Teano e l'altra nei pressi di Largo Cavour – Via Mazzini, nella parte sud-est del territorio;

- n. 54 del 23.06.2014 con la quale è stata revocata la precedente determinazione n. 80 del 2012 nella parte nella quale veniva individuata l'area di via Teano ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali ed è stata inserita, in via provvisoria, l'area di via Bologna ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali;

Considerato che è intendimento dell'amministrazione comunale incrementare l'offerta nei confronti del turismo pendolare o del week end e di coloro che, per esigenze lavorative o personali, ricorrono in misura sempre più frequente alla consumazione del pasto fuori casa;

Considerato che per l'area di via Teano e per quella di via Bologna, inserite successivamente nel piano di localizzazione dei punti ottimali, si è proceduto al rilascio delle autorizzazioni decennali e si rende quindi opportuno individuare nuove aree pubbliche, all'interno del territorio comunale, ove consentire il commercio a carattere stagionale ai sensi dell'art. 4, c. 4 L.R. n. 18 del 1995, come modificato dall'art. 2 della L.r. 2/96 per la vendita di panini e bevande e stabilire contestualmente i criteri e direttive per il rilascio delle autorizzazioni;

Sentiti l'incaricato di funzioni dirigenziali del settore SUAP- ECA ed il comandante della polizia municipale.

Preso atto che sono andate deserte le sedute della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche convocate per il 16.04.2019 e per il 02.05.2019 per esprimere parere ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L. R. n. 18 del 1995;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito,

DECRETA

1) Per autorizzazione stagionale, ai fini del presente atto, si intende quella valevole per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni annui. Il periodo di tempo può riguardare lo stesso anno solare o può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

2) L'istanza va presentata, almeno 10 giorni prima dall'inizio del periodo richiesto, al SUAP che procederà al rilascio delle autorizzazioni stagionali con contestuale concessione del suolo

pubblico. Il rilascio, ricorrendone tutti i requisiti previsti, è comunque subordinato al pagamento della TOSAP per l'importo corrispondente alla durata di validità dell'autorizzazione e, comunque, per il periodo minimo di 60 giorni. L'operatore può ottenere una seconda autorizzazione, in caso di disponibilità del suolo assegnatogli, a condizione che sia decorso un intervallo di tempo di almeno 20 giorni dalla prima. Esaurito detto ciclo di autorizzazioni dovranno decorrere tre mesi dalla scadenza del titolo abilitativo, per un nuovo rilascio;

3) Sono individuate quali zone per il commercio su aree pubbliche a carattere stagionale le seguenti aree:

- **Zona Centro:** Parcheggio Comunale di via IV Novembre; via Fisichelli alt. civv 9-11; P.zza Scammacca/Mascagni; via delle Sciare, slargo dopo via Cremona; via Fisichelli (zona pozzo Sidra).

- **Zona Trappeto:** Parcheggio di P.zza Regina Elena/Trappeto; slargo via P. Picasso/Mannino;

- **Zona P. dell'Ova:** parcheggio di via Balatelle; slargo via Duca degli Abruzzi pressi civ.159;

4) Gli esercenti attività di vendita a posto fisso potranno svolgere l'attività di vendita di caldarroste durante il periodo invernale, per un periodo massimo di 90 giorni, nello spazio antistante la propria attività ed inoltre nelle aree indicate al punto 3, con l'aggiunta di Piazza Recupero/Ravanusa;

5) Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle aventi durata non superiore a cinque giorni rilasciate in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 L.R. n. 18 del 1995 ed in concomitanza spazio/temporale con lo svolgimento delle singole manifestazioni. Le relative istanze dovranno essere presentate direttamente al comando di Polizia Municipale, previo pagamento della TOSAP.

6) Gli esercenti attività di vendita a posto fisso potranno ottenere l'occupazione temporanea dello spazio antistante la propria attività per la vendita di fiori in occasione delle ricorrenze dei defunti, per un periodo massimo di 3 giorni;

7) E' fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno. E' fatto inoltre obbligo ai titolari delle autorizzazioni di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.


8) Sono revocati i seguenti provvedimenti:

- determinazioni sindacali n. 80 del 20.12.2012 e n. 54 del 23.06.2014 in materia di autorizzazioni stagionali;

- ordinanza dirigenziale n. 74 del 20.06.2014 ed ordinanze sindacali n. 31 del 31.10.2014 e n. 38 del 20.11.2014 in materia di concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Giovanni La Punta per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dal giorno della pubblicazione. A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.90 n. 241 si avverte che i soggetti interessati potranno ricorrere avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034 entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. - Sez. distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.


Il Sindaco
Antonino Bellia

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal PTPCT.

L'incaricato di funzioni dirigenziali
Dott. Domenico M. Schetto

